

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2142-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 luglio 1962
(V. Stampato n. 3249)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro della Difesa
e col Ministro della Finanze

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 31 luglio 1962

Comunicata alla Presidenza l'11 dicembre 1962

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei,
con *Memorandum* e Scambio di Note, concluso a Roma il 10 novembre
1960.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo sottoposto alla vostra ratifica rientra nel quadro di tutta quella serie di accordi che il nostro Governo ha concluso od ha in corso di conclusione per estendere i collegamenti aerei del nostro Paese con gli altri Paesi del mondo, considerando i nostri rapporti commerciali e turistici in continuo aumento.

Difatti negli Accordi ancora non completamente definiti per la costituzione della EUROUNION la nostra compagnia nazionale Alitalia interviene con una quota proporzionale ad una lunghezza della rete aerea servita di gran lunga superiore a quella effettivamente esercita all'atto della stipulazione dell'Accordo preliminare.

Venne appunto concesso all'Alitalia dalle Compagnie aeree europee una più vasta rete in vista del programma di espansione che la nostra Compagnia aerea aveva in corso di definizione.

L'Accordo con l'Australia pertanto è di particolare importanza perchè numerosi so-

no i nostri connazionali trasferitisi in quel Paese e gli stessi scambi commerciali sono in aumento.

L'Accordo è attualmente parzialmente operante per l'Italia con un servizio aereo il mercoledì, mentre è già operante per la « Qantas » che spinge la sua linea fino a Londra con diritto di traffico.

L'Accordo però prevede di massima tre frequenze settimanali per parte con capacità predeterminate e con diritti di 5^a libertà intermedi.

Esso è basato su un perfetto equilibrio delle concessioni reciproche e quando i traffici tra l'Italia e l'Australia si svolgeranno regolarmente secondo quanto stabilito dal presente Accordo, si è certi di aver provveduto a comunicazioni aeree assai proficue per ogni verso.

Si raccomanda, pertanto, la ratifica dell'Accordo.

BATTISTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Australia sui servizi aerei, con *Memorandum* e Scambio di Note, concluso a Roma il 10 novembre 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 15 dell'Accordo medesimo.